

ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE QUALI PARTNER DEL CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA NELLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI "SERVIZI AREA DISABILITA E SERVIZI PER MINORI"

Si riportano di seguito i quesiti posti, per la partecipazione alla gara in oggetto, nonchè le relative risposte

Aggiornamento al 19/12/2018

DOMANDA 1

1) A pagine 13 del Disciplinare, lettera H), si chiede nei documenti della Busta Amministrativa di inserire l'attestato di sopralluogo, si chiede se quest'ultimo è obbligatorio per tutti i lotti, anche per il lotto 1a e 2b, e le modalità di richiesta

RISPOSTA 1

I concorrenti **per l'area disabili**

lotto 1a - Servizio di assistenza educativa ai bambini disabili nei nidi e nelle scuole per l'infanzia, dell'obbligo e superiori (SAE);

lotto 1 b - Centro diurno Disabili (CDD);

lotto 1c - Servizio di Formazione all'autonomia (SFA);

lotto 1d - Progetto autismo (PA);

dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso locali, impianti e altri luoghi interessati dalla co-progettazione di detta area.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata **via Pec** al Consorzio Servizi Valcavallina e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

DOMANDA 2

2) A pag 17 del Disciplinare, nella tabella relativa all'organizzazione dei punteggi dell'offerta progettuale, al punto a.1 si fa riferimento all'Art 6 per la specifica degli elementi sui quali sviluppare la proposta progettuale, ma l'art 6 del disciplinare parla di avvalimento, si chiede un chiarimento

RISPOSTA 2

Per un refuso è rimasto un riferimento all'art.6 presente in una bozza precedente, ma è da intendersi art. 2 del Disciplinare.

DOMANDA 3

3) All'art 11 del Disciplinare si esplicita che il Consorzio, per tutti i lotti legati alla disabilità, mette a disposizione le attività di coordinamento progettuale, nelle schede tecniche dei lotti, relativamente alle risorse umane utilizzate dal consorzio (pag 15) non c'è più il riferimento al coordinamento progettuale ma si parla di un referente rete servizi disabilità, si chiede un chiarimento in merito al coordinamento

RISPOSTA 3

Quanto previsto alla pag. 15 dell'allegato A fa riferimento al personale che il Consorzio mette a disposizione per la fase di co-progettazione e, in considerazione del nuovo modello presentato, verrà garantita anche la presenza del coordinatore progettuale.

DOMANDA 4

4) la certificazione iso è un requisito avvalabile?

RISPOSTA 4

E' possibile il ricorso all'avvalimento per il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 perché questa è da considerarsi un requisito di idoneità tecnico organizzativa da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un'impresa, assicurando che l'impresa affidataria sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto. E poiché la certificazione di qualità afferisce alla capacità tecnica dell'imprenditore, essa è coerente con l'istituto dell'avvalimento quale disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto si riconosce la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità di cui trattasi, ma si precisa che, a tal fine, l'ausiliaria deve mettere a disposizione dell'ausiliata "tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha

consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione” (in tal senso funzionale va intesa la messa a disposizione della propria organizzazione aziendale).

Preme infatti ribadire che nelle gare pubbliche non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell'appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse consistano.

DOMANDA 5

5) non avendo ancora l'iso ma certificando ma avendo l'intenzione di ottenerla, è possibile partecipare producendo documentazione che dimostra che è avviato il processo di certificazione?

RISPOSTA 5

Al posto del richiesto certificato ISO 9001 è possibile allegare una dichiarazione rilasciata dall'Organo Certificatore in cui si afferma che le attività di certificazione svolte si sono concluse con esito positivo prima della scadenza del bando, e che il relativo certificato è in corso di emissione.

Avrà effetto decadenziale dalla provvisoria comprova del requisito il mancato rilascio del documento richiesto, eventualità, questa, successivamente verificabile.

Si ricorda che lo scopo della normativa sulla qualificazione non è tanto che alle gare partecipino soggetti in possesso di abilitazioni puramente formali, ma che siano in grado di provare l'esistenza dei prescritti requisiti sostanziali che li rendano affidabili nei confronti della stazione appaltante.

DOMANDA 6

6) una cooperativa può partecipare da sola su un'area e in cordata su un'altra?

RISPOSTA 6

Il divieto per il singolo concorrente di partecipazione plurima è riferito al singolo lotto e non riguarda l'intera procedura: ciò che rileva, infatti, è che l'aggiudicazione è scorporabile in frazioni dotate di autonomia funzionale rispetto all'intera prestazione, generando tante gare contestuali quanti sono i lotti cui sono connessi i contratti da aggiudicare.

Si riporta peraltro quanto previsto all'art. 3 del disciplinare di gara:

“Ogni lotto rappresenta una procedura a sé stante, pertanto, è consentita la partecipazione a lotti diversi sia singolarmente sia in raggruppamenti differenti.

Per il medesimo lotto è, invece, ammessa la presentazione di una sola richiesta di partecipazione da parte di ciascun concorrente. Pertanto, non è ammesso che un'impresa concorra per il medesimo lotto come impresa singola e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento”.

DOMANDA 7

7) una cooperativa che partecipa (da sola o in cordata) ad un'area può vincere anche solo una parte dell'area (esempio partecipa all'area disabilità e vince solo cdd)?

RISPOSTA 7

La partecipazione deve essere riferita ad ogni singolo lotto (non per area) e di conseguenza l'aggiudicazione avverrà per singolo lotto. Non sono posti limiti all'aggiudicazione per più lotti.

Vedi anche risposta n. 6

DOMANDA 8

8) Sono concessi allegati nell'Offerta Tecnica?

RISPOSTA 8

Sì

DOMANDA 9

9) All'Art 13 del Disciplinare si specifica che il progetto deve avere un massimo di 30 facciate, ma queste vanno intese come 30 facciate per ogni singolo progetto di ogni lotto oppure come 30 facciate complessive a prescindere dal numero di lotti a cui si partecipa?

RISPOSTA 9

Il concorrente può presentare progetti per un numero massimo di 30 facciate per ogni singolo lotto.

Si fa comunque presente che può essere un pregio della relazione tecnica la manifestata dote di sintesi, che evidenzi con immediatezza (se del caso rinviando ad allegati) i suoi punti caratterizzanti. Tale pregio può comportare una valutazione positiva, dunque, sotto un duplice profilo, e cioè sia in ordine alla maggiore

efficacia persuasiva o descrittiva dello scritto sintetico, sia in ordine al buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo.

DOMANDA 10

10) in relazione all'art. 20 del disciplinare, in riferimento alle variazioni di costi, si rileva come l'attuale ccnl delle cooperative sociali sia scaduto da sei anni e come le rappresentanze sindacali e di cooperative sociali siano attualmente al tavolo della trattativa in merito al rinnovo contrattuale. Si chiede se il prossimo, anche se non prevedibile nelle quantità e modalità, rinnovo contrattuale delle cooperative sociali rientri nelle fattispecie di prevedibilità e quindi non riconoscibilità futura di cui al art. 20 del disciplinare di gara.

RISPOSTA 10

Nel corso della sua esecuzione il contratto potrà essere sottoposto a revisione annuale dell'importo contrattuale decorsi 12 mesi dall'inizio dello stesso.

Pertanto, qualora al momento di determinare il valore della revisione siano disponibili i costi standardizzati di riferimento, la decisione in merito all'eventuale revisione contrattuale sarà adottata solo all'esito di un'istruttoria, che a sua volta si concluderà con un provvedimento espresso – ma comunque discrezionale – da parte dell'amministrazione.

Ciò significa che la scelta in merito all'aggiornamento contrattuale si fonderà comunque su una decisione discrezionale della S.A., che opererà un bilanciamento tra l'interesse del privato e quello pubblico rivolto al contenimento della spesa.

La ratio della procedura prevista sta anche nell'esigenza di salvaguardare l'interesse pubblico affinché le prestazioni dei servizi possano mantenere un elevato standard qualitativo, che potrebbe risultare compromesso nel caso in cui si scarichi sull'aggiudicatario l'eccessiva onerosità sopravvenuta.

Verrà individuata la quota del prezzo determinata dal costo del fattore produttivo lavoro (così come indicata in sede di gara), e ad essa potrà essere applicata la revisione in ragione dell'aumento del costo del lavoro, mentre la quota residuale, riferita ad altri costi di contratto, verrà rivalutata in ragione dell'indice ISTAT.

In tal modo si eviterà comunque di rivalutare due volte, secondo indici diversi, le diverse componenti del prezzo.